

STATUTO

**"SERVIZI IMPIANTISTICA
CAMPIDANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE"
CON DENOMINAZIONE
ABBREVIATA "SIC SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SEGARIU CA VIA MUNICIPIO 53

Numero REA: CA - 371535

Codice fiscale: 04201850924

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O		
TITOLO I		Allegato "A" Volume n. 2.308
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Articolo 1		
(Costituzione e denominazione)		
È costituita con sede nel Comune di Segariu la so-		
cietà cooperativa denominata:		
"SERVIZI IMPIANTISTICA CAMPIDANO SOCIETA' COOPERATI-		
VA SOCIALE".		
La Società potrà far uso della denominazione abbre-		
viata "SIC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" , disgiunta-		
mente o congiuntamente alla denominazione sociale.		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo sta-		
tuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le		
norme sulle SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA , le		
disposizioni delle leggi speciali in materia di coo-		
perazione (tra cui la L. 381/1991, s.m.i.), le di-		
sposizioni del codice civile e, in quanto compatibi-		
li, le norme sulle "imprese sociali di diritto" (ETS		
- D.lgs. 112/2017, s.m.i.).		
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie , suc-		
cursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.		
Articolo 2		
(Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e		

	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assem-
	blea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-
	zienti.
	TITOLO II
	SCOPO - OGGETTO
	Articolo 3
	(Scopo mutualistico)
	Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'in-
	teresse generale della comunità alla promozione uma-
	na e all'integrazione sociale dei cittadini attra-
	verso lo svolgimento dell'attività di cui all'art.
	4, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone
	svantaggiate.
	I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo
	scopo di nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed
	eventualmente anche per altri lavoratori, rispetti-
	vamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e
	società, oppure di rapporto di lavoro subordinato,
	tramite la gestione in forma associata dell'attività
	di cui all'articolo 4.
	La prestazione dei soci cooperatori prestatori di
	lavoro in favore della società può avvenire anche in
	forma di collaborazione autonoma.
	La Società può tuttavia avvalersi della prestazione
	di lavoratori non soci.

	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori vie-	
	ne esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni	
	di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in mate-	
	ria, degli statuti sociali e dei regolamenti inter-	
	ni.	
	La cooperativa è retta e disciplinata, senza fini di	
	speculazione privata, secondo il principio della mu-	
	tualità.	
	Articolo 4	
	(Oggetto sociale)	
	In attuazione dello scopo mutualistico, la società -	
	tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in pro-	
	siegua, ed il loro interesse alla partecipazione ai	
	vantaggi mutualistici, nel rispetto dei principi	
	della mutualità e della solidarietà, nel rispetto	
	del principio di parità di trattamento dei soci, con	
	la loro prevalente opera ed attraverso le loro pre-	
	stazioni lavorative o di servizi - ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei	
	cittadini, come pure ottenere per i propri soci, at-	
	traverso la gestione in forma associata, continuità	
	di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali, con particolare	
	riguardo all'<u>inserimento lavorativo di persone svan-</u>	

taggiate, di cui all'articolo 1, lett. B et articolo

4, Legge n. 381/1991, sue modifiche e integrazioni.

All'uopo la cooperativa, con riferimento ai requisiti

e agli interessi dei soci, **potrà**, direttamente o

tramite licitazioni private, trattative private,

aste pubbliche, appalti, concorso, affidamenti di-

retti, da enti pubblici e privati, **svolgere le se-**

guenti attività, che verranno esercitate **nel rispet-**

to delle vigenti disposizioni normative:

- installazione, trasformazione, ampliamento, manu-

tenzione e riparazione di impianti elettrici, idrau-

lici, termici, di condizionamento, di ventilazione,

antincendio, sia per edifici civili che industriali;

- lavori edili, demolizioni, costruzioni, ristruttur-

razioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, ma-

nutenzioni di fabbricati di ogni tipo, costruzioni e

coperture in legno, scavi e movimento terra per con-

to terzi con eventuali opere connesse in muratura

e/o cemento armato;

- servizi di giardinaggio, aree a verde e coltivabi-

li, diserbo, sfalcio, irrigazione, concimazione, ir-

rorazione, aratura, messa a dimora di piante, pota-

tura, di proprietà sia pubbliche che private, manu-

tenzione del verde in generale, ivi compresa la ma-

nutenzione e sistemazione di parchi, giardini ed

	aree a verde;	
	- il commercio di autoveicoli, motociclette, ciclo-	
	motori, natanti, nuovi ed usati;	
	- la gestione in qualsiasi forma di alberghi, pen-	
	sioni, residences, case vacanze, affittacamere, bed	
	and breakfast, locande, campeggi, piscine, stabili-	
	menti balneari.	
	La società potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa o affine a quelle sopraelencate.	
	La società, ove necessario si avvarrà dell'opera di	
	professionisti ed esperti nei vari rami, i quali ri-	
	sponderanno personalmente e direttamente per l'opera	
	prestata.	
	La società potrà svolgere la propria attività anche	
	con terzi non soci.	
	La società potrà assumere sia direttamente che indi-	
	rettamente interessenze e partecipazioni in altre	
	società, imprese, consorzi e società consortili o	
	associazioni temporanee di imprese aventi oggetto	
	analogo, affine, o connesso al proprio.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la socie-	
	tà potrà compiere ogni e qualsiasi operazione mobi-	
	liare e immobiliare, commerciale, industriale e fi-	
	nanziaria, nel rispetto della normativa bancaria ed	
	in via assolutamente non prevalente.	

	La società potrà all'occorrenza avvalersi delle leg-	
	gi agevolative creditizie del settore, potrà inoltre	
	accedere a tutte le forme di finanziamento agevolato	
	e/o ordinario previste da leggi comunitarie, nazio-	
	nali, regionali e comunali vigenti.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5	
	(Soci cooperatori)	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che	
	siano in grado di contribuire al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali e che siano in possesso dei requi-	
	siti professionali corrispondenti all'oggetto socia-	
	le e, fermo restando quanto stabilito dal secondo	
	comma dell'art. 2522 del codice civile, coloro che	
	condividano i fini sociali e intendano contribuire	
	alla loro realizzazione.	
	I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n.	
	381/1991 , devono ricoprire almeno il 30% dei lavora-	
	tori occupati in cooperativa, gli stessi, compati-	
	bilmente con il loro stato soggettivo devono rive-	
	stire la qualità di soci.	
	I soci che volessero esercitare in proprio imprese	
	identiche o affini, o che volessero partecipare a	
	società che si trovino, per l'attività svolta, in	

effettiva concorrenza con quella della cooperativa, dovranno richiedere preventiva autorizzazione all'organo amministrativo, il quale esprimerà, entro venti giorni dalla richiesta, il proprio consenso o diniego, motivando quest'ultimo in relazione all'eventuale incompatibilità tra la richiesta e l'attività svolta dalla società cooperativa, con precipuo riferimento ai profili di conflitto di interesse e concorrenza.

Articolo 6

(Categoria speciale di soci)

La cooperativa **potrà**, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, **istituire una speciale categoria di soci**, i diritti ed obblighi dei quali sono disciplinati in quest'articolo.

Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nella **categoria speciale potranno essere iscritti** soggetti che:

- per l'interesse alla formazione ed al suo completamento siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- per il loro inserimento nell'impresa siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi so-

ciali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale **ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.**

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, secondo comma, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello statuto, **il socio appartenente alla categoria speciale può**, dandone il preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, **recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa.**

Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, allo spirare

del termine di preavviso.

Costituiscono **cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria** quelle individuate nell'art. 11 dello statuto e:

- in caso di interesse alla formazione - l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;

- in caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà, anche prima del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento di diritti uguali ai soci ordinari, essere escluso dall'organo amministrativo.

Il socio appartenente alla speciale categoria che intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai **soci ordinari**, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, deve inoltrare apposita domanda all'organo amministrativo che, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti alla qualifica del socio ed alle modalità

di svolgimento delle prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per l'ammissione a socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed **annotata** a cura degli amministratori nel **libro dei soci**.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7

(Domanda di ammissione)

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà inoltrare all'organo amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere, **se trattasi di persona fisica**:

- a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, tale ammontare non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-

gralmente lo statuto sociale e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, **se trattasi di società, associazioni ed enti, oltre quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)** per le persone fisiche, la domanda di ammissione **dovrà contenere** i seguenti dati e notizie:

a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, **delibera sulla domanda** secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di

ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio o nella relativa nota integrativa le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, **i soci sono obbligati:**

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione dovuta a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta degli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi

sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La **variazione del domicilio** del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa e/o PEC.

Art. 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte, se il socio sia persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione se il socio sia diverso da persona fisica.

Art. 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, **può recedere il socio:**

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso **deve essere comunicata con raccomandata e/o PEC** alla società e l'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla rice-

zione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, può far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che, con particolare gravità, si sia reso inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico;	
c) che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
e) che, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa;	
f) il socio lavoratore potrà essere escluso qualora non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento indicato nel regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001, e sue successive modifiche e integrazioni.	

Il socio, infine, potrà essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola prestazione lavorativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.

Art. 12

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione **sono comunicate ai soci** destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC.

Art. 13

(Liquidazione)

I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la liquidazione delle quali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale per il socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, che è espressamente definito rimborsabile, qualora sussista ancora nel patrimonio sociale e non sia stato, ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, c.c., destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione dello stesso bilancio.

Art. 14

(Morte del socio)

In **caso di morte del socio**, gli eredi ed i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presentare, assieme alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione della quota.

Nell'ipotesi di più eredi e legatari, essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare chi tra loro li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2468 del codice civile.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti ed esclusi e degli eredi del socio deceduto se il rimborso non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile, può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti col credito derivante da penali, se previste dall'apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o

l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

Art. 15 (soci volontari)

Requisiti:

Ai sensi dell'art. 2, Legge n. 381/1991, **possono essere ammessi come soci volontari** coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Domanda di ammissione

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa **dovranno presentare apposita domanda contenente:**

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai

regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque **non inferiore al minimo stabilito nell'atto costitutivo (o sue modifiche), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;**

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Obblighi

Il **socio volontario ha gli obblighi** di cui al precedente art. 8. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

	Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi	
	momento, dandone comunicazione scritta, tramite let-	
	tera raccomandata e/o PEC, con un termine di preav-	
	viso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato	
	escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti	
	dal precedente art. 11, compatibilmente con la par-	
	ticolare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale	
	fra la cooperativa ed il socio volontario per reces-	
	so ed esclusione si verificano negli stessi termini	
	previsti per i soci cooperatori.	
	Soci sovventori	
	Art. 16	
	(Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III	
	dello statuto, possono essere ammessi nella coopera-	
	tiva soci sovventori , di cui all'art. 4, L. 59/1992.	
	Art. 17	
	(Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rap-	
	presentati da quote trasferibili.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota pari all'im-	
	porto indicato nella delibera di emissione, come di-	
	sciplinato dalla lettera f) dell'art.19.	

Art. 18

(Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione, **le quote dei sovventori** possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente **previo gradimento dell'organo amministrativo.**

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intenda trasferire le quote, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con **delibera dell'assemblea dei soci**, che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;

f) l'ammontare minimo della quota sottoscrivibile da ciascun socio.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al momento dell'emissione, da 1 a 5 voti in relazione all'ammontare dei conferimenti.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superasse tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d),

	qualora si debba procedere alla riduzione del capi-	
	tale sociale a fronte di perdite, queste ultime gra-	
	veranno anche sul fondo costituito mediante i confe-	
	rimenti dei sovventori in proporzione al rapporto	
	tra questo ed il capitale conferito dai soci ordina-	
	ri.	
	L'assemblea dei soci stabilisce anche i compiti at-	
	tribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'e-	
	missione delle quote.	
	Art. 20	
	(Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codi-	
	ce civile, ai soci sovventori il diritto di recesso	
	spetta qualora sia decorso il termine minimo di du-	
	rata del conferimento stabilito dall'assemblea dei	
	soci in sede di emissione delle quote, a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	Titolo V	
	Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
	Art. 21	
	(Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge, precisandosi che la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi ed agli eredi e legatari di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8, se non utilizzato ad altro titolo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote **non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.**

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata e/o PEC, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione **deve essere comunicato al socio entro 60 giorni** dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 23

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale **l'organo amministrativo provvede alla redazione** del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine per la presentazione del bilancio può essere prorogato sino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società dovesse essere tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo dovessero richiedere particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 59/1992, nella misura prevista dalla stessa legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7, Legge 59/1992;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al

limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24

(Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorni.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti in una o più delle seguenti forme:

	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun	
	socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e la qua-	
	lità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	cooperativa ed i soci, secondo quanto previsto	
	nell'apposito regolamento.	
	Titolo VI	
	Organi sociali	
	Art. 25	
	(Assemblea)	
	L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua	
	competenza dalla legge , dall' atto costitutivo , non-	
	ché sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei vo-	
	ti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dell'as-	
	semblea:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione	
	degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina volontaria, o nei casi previsti	

dall'articolo 2477, di un organo di controllo, anche
monocratico, o di un revisore, il tutto ai sensi de-
gli artt. 2543 et 2477, Codice Civile;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comporta-
no una sostanziale modificazione dell'oggetto socia-
le determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci;

f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'or-
gano amministrativo.

Art. 26

(Convocazione dell'assemblee)

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea
quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea **deve effettuarsi me-**
diante avviso da affiggere **almeno 8 (otto) giorni**

prima dell'adunanza in modo visibile nei locali del-

la sede sociale e **con l'invio a ciascun socio**, nel

domicilio risultante dal libro soci e nello stesso

termine di **8 (otto) giorni**, tramite posta, con con-

segna a mano o con altro sistema dal quale risulti

la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile

prima dell'assemblea **(PEC e/o e-mail)**, contenente

l'ordine del giorno, il luogo **(nella sede sociale o**

altrove purché in Italia), la data e l'ora della

prima e della seconda convocazione, che deve essere

fissata in un **giorno diverso da quello della prima.**

In mancanza dell'adempimento delle suddette formali-

tà, l'assemblea **si reputa validamente costituita**

quando **siano presenti o rappresentati tutti i soci**

con diritto di voto e la maggioranza degli ammini-

stratori e, se nominati, della maggioranza

dell'organo di controllo (se nominato come collegio)

e/o dell'organo di controllo monocratico e/o del re-

visore.

Tuttavia **ciascuno degli intervenuti può opporsi** alla

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga

sufficientemente informato.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luo-

ghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti

condizioni, delle quali deve esser dato atto nei re-

lativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presiden-

te e il segretario della riunione, se nominato, o il

Notaio nei casi previsti dalla legge, che provvede-

ranno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di

accertare l'identità e la legittimazione degli in-

tervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 27

(Costituzione e quorum deliberativi)

In **prima convocazione** l'assemblea è regolarmente costituita quando siano **presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto** al voto.

In **seconda convocazione** l'assemblea è regolarmente costituita **qualunque sia il numero dei soci** intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28

(Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della **alzata di mano**, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 29

(Voto)

Nelle assemblee **hanno diritto al voto** coloro che risultano **iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni** e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio **persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.**

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno la **facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto** appartenente alla **medesima categoria** di socio cooperatore o sovventore **che non sia amministratore e/o organo di controllo e/o revisore.**

Ciascun socio **non può rappresentare più di 1 (un) socio.**

Il socio imprenditore individuale può farsi rappre-

sentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborino all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30

(Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione, oppure, in caso di mancanza o di assenza o altro impedimento dei soggetti predetti, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 31

(Organo amministrativo)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Am-

ministrazione, composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La carica di amministratore è conferita a titolo gratuito, ferma restando la competenza assembleare per l'introduzione e la determinazione di specifici compensi. In particolare, agli amministratori può dall'Assemblea essere riconosciuto un emolumento ed un trattamento di fine mandato (**TFM**) - importi e modalità di erogazione degli stessi vengono decise dall'assemblea.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle

seguenti condizioni, delle quali deve esser dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, o il Notaio nei casi previsti dalla legge, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 32

	(Compiti degli amministratori)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più	
	ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società , ad eccezione soltanto di quanto	
	per legge e per statuto è riservato alla decisione	
	dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte	
	delle proprie attribuzioni ad uno o più dei compo-	
	nenti l'organo amministrativo o ad un comitato ese-	
	cutivo formato da alcuni dei suoi componenti, deter-	
	minando il contenuto, i limiti e le eventuali moda-	
	lità di esercizio della delega; il Consiglio di Am-	
	ministrazione NON può delegare le materie che, per	
	legge, non sono delegabili, né i poteri in materia	
	di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, nè le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con	
	i soci.	
	Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire	
	al consiglio di amministrazione ed all'organo di	
	controllo sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni	
	di maggior rilievo, in termini di dimensioni e ca-	
	ratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle	
	sue controllate.	
	Art. 33	

(Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma, in modo che gli amministratori e l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34

(Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori - formanti il consiglio di amministrazione - il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati, i quali possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo e/o del revisore, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 35

(Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo e/o del revisore, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36

(Rappresentanza)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente del consiglio di amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, **potrà conferire speciali procure**, per singoli atti o categorie di atti, **ad altri amministratori oppure ad estranei**, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37

(Collegio sindacale e revisore contabile)

La cooperativa può nominare un organo di controllo o un revisore, anche monocratico.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo è nominato e opera a norma di legge e dura in carica per tre esercizi.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo o dal revisore, anche monocratico, ove nominato.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 Cod. Civ., come richiamato dall'art. 2543, Cod. Civ. .

	Titolo VII	
	Scioglimento e liquidazione	
	Art. 38	
	(Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della so-	
	cietà nominerà uno o più liquidatori stabilendone i	
	poteri.	
	Art. 39	
	(Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società l'intero pa-	
	trimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci ed eventualmente rivalutato, a nor-	
	ma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Titolo VIII	
	Disposizioni generali e finali	
	Art. 40	
	(Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la so-	
	cietà ed i soci, determinando criteri e regole ine-	

renti allo svolgimento dell'attività mutualistica,
l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se saranno costituiti.

Art. 41

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione **sono inderogabili e devono essere osservati.**

In particolare ai sensi **dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:**

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misu-

	ra superiore a due punti rispetto al limite massimo
	previsto per i dividendi;
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci coopera-
	tori;
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventual-
	mente maturati, ai fondi mutualistici per la promo-
	zione e lo sviluppo della cooperazione.
	Art. 42
	(Rinvio)
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgo-
	no le vigenti norme sulle SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
	LIMITATA , le disposizioni delle leggi speciali in
	materia di cooperazione (tra cui la L. 381/1991,
	s.m.i.), le disposizioni del codice civile e, in
	quanto compatibili, le norme sulle "imprese sociali
	di diritto" (ETS - D.lgs. 112/2017, s.m.i.).
	F.to: Ulargiu Carmelo
	" Tamara Melis
	" Efisio Pintori
	" dott. Lucio Luciotti Notaio